



Prot. n. 00284/2004/AM

Milano, 17.02.2004

Sentenze favorevoli alla legge Bossi sull'immigrazione delle Corti Costituzionale e di Cassazione

In merito alla legge Bossi sull'immigrazione è di grande importanza segnalare che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 5 del 2004, ha sancito definitivamente un fondamentale principio, ossia che è reato per lo straniero restare nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento entro cinque giorni deciso dal questore: la Consulta ha respinto le eccezioni di legittimità costituzionale su uno degli articoli più delicati della legge in questione (si tratta dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che è il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).

La sentenza su questo articolo punisce il reato con l'arresto dai sei mesi a un anno ed è il primo via libera dei giudici della Consulta alla legge 189 del 2002, meglio conosciuta come legge Bossi che si integra tecnicamente con la Turco-Napolitano (decreto legislativo 286 del 1998).

Il prossimo passo che a questo punto la Corte dovrà muovere sarà il pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo forse più contestato, ma sicuramente decisivo per la lotta alla clandestinità, che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non abbia obbedito all'ordine di allontanamento da parte del questore (articolo 14 comma 5 quinquies del decreto legislativo 286 del 1998).

Un'altra interessante novità ci è offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 45801 che ha stabilito che lo stato di clandestinità dello straniero non costituisce un giustificato motivo per la mancata esibizione dei documenti, e che quindi è un comportamento che produce reato.

Così facendo la Suprema Corte ha risolto il contrasto che era sorto in merito all'interpretazione dell'articolo 6.3 del Decreto Legislativo 286/98.

La Cassazione, dopo aver analizzato il dettato letterale della norma, la sua ratio, la previsione dell'interesse tutelato, i precedenti storici e l'intenzione del legislatore ha rilevato che il destinatario della norma in oggetto, e quindi il soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche il clandestino che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato italiano.

dott. Alessandro Christiano Marelli,
Segr. Pol. Fed. Lega Nord